

Condizioni generali di contratto di BLS SA per ordini riguardanti servizi

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti riguardanti i servizi (esclusi servizi di costruzione).
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta, queste si considerano accettate dal fornitore.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate dal committente per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Il fornitore elabora l'offerta sulla base della richiesta d'offerta. Il fornitore può presentare anche varianti aggiuntive.
- 2.3 L'offerta è vincolante per tre mesi dalla sua presentazione.

3 Indennità

- 3.1 Il fornitore eroga i servizi a prezzi fissi o in base alle spese sostenute con un limite massimo di compenso (tetto di spesa). Nella sua offerta specifica tipologie di costo e tariffe. Eventuali aumenti del tetto di spesa devono essere concordati per iscritto tra le parti in un'appendice. Al raggiungimento dei 2/3 del tetto di spesa, il fornitore segnala al committente un possibile superamento. Se tale obbligo non viene rispettato, il superamento del tetto di spesa è a carico del fornitore.
- 3.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare tutti i costi accessori come spese, servizi di segreteria, prestazioni sociali e altre prestazioni di indennità per malattia, invalidità e decesso nonché gli oneri pubblici. Il rincaro è considerato solo in presenza di un apposito accordo scritto. L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.
- 3.3 Il compenso è dovuto come previsto dal piano dei pagamenti. Il compenso si basa sull'avanzamento dei lavori e sulle spese sostenute. Il fornitore lo richiede tramite fattura quando è dovuto. Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

4 Esecuzione

- 4.1 Il fornitore si impegna ad un adempimento del contratto competente e accurato.
- 4.2 Eventuali modifiche o integrazioni al contratto hanno forma scritta.
- 4.3 Il fornitore informa regolarmente il committente riguardo all'andamento dei lavori e gli comunica immediatamente per iscritto eventuali circostanze che compromettono l'adempimento del contratto. Il committente ha facoltà di controllo e il diritto di informazione rispetto a tutte le parti dell'incarico in qualsiasi momento.
- 4.4 In linea di massima il fornitore svolge personalmente l'incarico e non può impegnare il committente rispetto a terzi.
- 4.5 Il fornitore impiega solo collaboratori accuratamente selezionati e debitamente formati; egli presta particolare attenzione all'interesse di continuità del committente. Su richiesta del committente, il fornitore sostituisce i collaboratori che non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie o che possono compromettere l'esecuzione del contratto in altro modo.

5 Diritti di protezione

- 5.1 Tutti i diritti di protezione di proprietà intellettuale derivanti dall'adempimento del contratto (erogazione del servizio) sono del committente.
- 5.2 Il fornitore è tenuto a difendersi immediatamente da pretese fatte valere da terzi in merito alla violazione dei diritti di protezione e ad assumersi tutti i costi, incluse le prestazioni di risarcimento, sostenute dal committente a tal proposito.
- 5.3 Il committente si impegna a comunicare immediatamente il fornitore in merito a tali pretese e a mettergli a disposizione tutta

la documentazione utile alla sua difesa, a condizione che non ci siano obblighi di riservatezza.

6 Tutela della riservatezza

- 6.1 Le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o di dominio pubblico. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.
- 6.2 Quest'obbligo di riservatezza è già vigente prima della stipula del contratto e vale anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 6.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di riservatezza. Per il fornitore ciò è applicabile nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per l'adempimento del contratto o se le disposizioni del contratto sono trasmesse all'interno del gruppo. Sono considerate società del gruppo le società che il committente controlla direttamente (filiali) o indirettamente (filiali di secondo livello) al momento della stipula del contratto, dove per controllo si intende una partecipazione al capitale superiore al 50%. Anche BLS Netz AG è considerata una società del gruppo.
- 6.4 Senza il consenso scritto del committente, il fornitore non può pubblicizzare la collaborazione presente o passata con il committente, e non può indicare il committente tra le referenze.
- 6.5 Le parti estendono l'obbligo di riservatezza anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.
- 6.6 **Se una delle parti contraenti viola il suddetto obbligo di riservatezza è tenuta a corrispondere alla controparte una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La pena convenzionale è pari al 10% del compenso complessivo, per un massimo di CHF 50 000.- per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dall'obbligo di riservatezza, tuttavia viene dedotta da un eventuale risarcimento.**

7 Mora

- 7.1 In caso di violazione delle scadenze fissate nel documento contrattuale (operazioni con data di scadenza), il fornitore cade direttamente in mora, nei restanti casi dopo un sollecito con la concessione di una ragionevole proroga del termine.
- 7.2 Se il contratto non viene adempiuto entro la scadenza della proroga, il committente può recedere dal contratto notificandolo per iscritto al fornitore. I servizi erogati fino alla fine del contratto sono remunerati.
- 7.3 **Se il fornitore cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale che ammonta all'1% del compenso per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il fornitore dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore, non è dovuta alcuna pena convenzionale.**

8 Garanzia

- 8.1 Il fornitore è responsabile di un'esecuzione fedele e accurata e garantisce che le sue prestazioni sono conformi alle condizioni contrattuali e alle specifiche, nonché allo stato attuale della scienza e della tecnica.
- 8.2 Il fornitore è responsabile dei danni causati dai suoi collaboratori nell'esercizio del loro lavoro.

9 Recesso e disdetta

- 9.1 Il contratto può essere revocato o disdetto per iscritto da entrambe le parti in qualsiasi momento. I servizi erogati fino alla fine del contratto sono remunerati.

- 9.2 Restano salve le richieste di risarcimento danni dovute alla risoluzione intempestiva del contratto. La responsabilità per la perdita di profitto è esclusa.
- 10 Cessione e costituzione in pegno**
- I crediti dovuti al fornitore dal presente contratto non possono essere ceduti o costituiti in pegno senza previo consenso scritto del committente.
- 11 Principi procedurali**
- 11.1 Per le prestazioni in Svizzera, il fornitore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 11.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.
- 11.3 Il fornitore si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.
- 11.4 **Se il fornitore non rispetta i principi procedurali è tenuto a corrispondere una pena convenzionale. La pena convenzionale ammonta al 10% dell'importo del contratto, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.**
- 12 Assicurazioni sociali**
- 12.1 Il fornitore non è legato al committente da un rapporto di lavoro ed è responsabile direttamente per il conteggio dei contributi di assicurazione sociale dovuti.
- 12.2 Il committente non risponde in nessun momento delle prestazioni sociali (AVS/AI/AD ecc.) o altre prestazioni di indennità, in particolare per vacanze, infortunio, malattia, invalidità e morte.
- 12.3 Nel caso in cui il committente venga successivamente perseguito relativamente alle prestazioni sociali di cui al punto 12.2, in particolare da una cassa di compensazione, il fornitore indennizza completamente il committente. Il committente si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento al fornitore una conferma corrispondente della cassa di compensazione competente.
- 13 Assicurazione di responsabilità civile aziendale**
- 13.1 Il fornitore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.
- 14 Garanzia di integrità**
- 14.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.
- 14.2 In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il fornitore deve corrispondere una pena convenzionale al committente. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.--.**
- 14.3 Il fornitore riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte del committente.
- 15 Modifiche al contratto, contraddizioni e invalidità parziale**
- 15.1 Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto, così come la sua sospensione, necessitano della forma scritta.
- 15.2 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguente ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.
- 15.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.
- 16 Diritto applicabile e foro competente**
- 16.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
- 16.2 Il foro competente esclusivo è Berna.